

### “Concerto” tra Corti e tutela della maternità delle donne straniere titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro\*

Corte costituzionale, ord. 7 marzo 2017 - 4 maggio 2017; Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. VII, sent. 21 giugno 2016 – Martinez Silva (C-449/16)

Arianna Pitino\*\*

**SOMMARIO:** 1. La tutela costituzionale e legislativa della maternità nell'ordinamento italiano. – 2. L'assegno di maternità di base tra disciplina interna (art. 74, d.lgs. n. 151/2001) e diritto dell'Unione europea (dir. 2011/98/UE e reg. (Ce) n. 883/2004): l'ordinanza n. 95/2017 della Corte costituzionale. – 3. La sentenza *Martinez Silva* della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'applicabilità degli stessi principi espressi in essa all'assegno di maternità di base (e, più in generale, alle prestazioni di sicurezza sociale previste dal reg. (Ce) n. 883/2004). – 4. Conclusione.

**ABSTRACT:**

L'A., analizzando l'ord. n. 95/2017 della Corte costituzionale italiana e la sent. Martinez Silva (C-449/16) della Corte di giustizia dell'Unione europea, evidenzia il “concerto” tra le due Corti nel garantire l'accesso alle donne straniere titolari di permesso unico di soggiorno all'assegno di maternità di base previsto dall'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, applicando la dir. 2011/98/UE e dal reg. (CE) n. 883/2004. Nonostante il riconoscimento della diretta applicabilità della dir. 2011/98/UE, recepita in modo incompleto dal d.lgs. n. 40/2014, nell'ordinamento italiano la tutela dei diritti sociali degli stranieri titolari di permesso unico risulta ancora piuttosto frammentata a seconda dei Comuni chiamati a erogare i singoli benefici economici.

\* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco.

\*\* Ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Genova, arianna.pitino@unige.it

*The A., by analyzing the ord. n. 95/2017 of the Italian Constitutional Court and the judgment of the European Union Court of Justice in the case Martinez Silva (C-449/16), highlights the “concert” between the two Courts in guaranteeing the maternity allowance due under art. 74 of legislative decree n. 151/2001 to all Third Country women holding a single work/residence permit, by applying dir. 2011/98/EU and reg. (EC) n. 883/2004. Notwithstanding the direct application of dir. 2011/98/UE, badly transposed by legislative decree n. 40/2014, the protection of social rights of Third Country Nationals holding a single work/residence permit into the Italian Legal System is still very fragmented.*

## 1. La tutela costituzionale e legislativa della maternità nell’ordinamento italiano

Considerando la tutela della maternità e della paternità in una prospettiva di eguaglianza tra le donne e gli uomini tanto nel lavoro, quanto nella cura familiare, la principale – e del tutto evidente, sotto il profilo biologico – distinzione tra le lavoratrici e i lavoratori riguarda i cinque mesi di congedo obbligatorio di maternità, riconosciuti in via esclusiva alla madre naturale al fine di tutelare «la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto onde consentirle di recuperare le necessarie energie» e di proteggere «il rapporto che in tale periodo si svolge tra madre e figlio e tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino»<sup>1</sup>.

Con particolare riferimento al periodo della maternità che coincide con la gravidanza e il puerperio, l’art. 32 Cost. tutela innanzitutto il diritto fondamentale alla salute della madre e del bambino, inevitabilmente connesse l’una all’altra sia durante la gestazione, sia nei primi mesi di vita successivi alla nascita, oltre a garantire le imprescindibili esigenze di cura del neonato. La salute connessa alla maternità assume però rilievo anche come interesse della collettività o condizione di «interesse sociale»<sup>2</sup>, utilizzando a questo proposito la definizione contenuta nel d.lgs. n. 124/1998 (art. 1, c. 5, lett. a) laddove esclude espressamente ogni forma di compartecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Corte costituzionale, sent. n. 341/1991 (v., già prima, le sentt. n. 1/1987 e 132/1991). L’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto del padre di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo obbligatorio di maternità o per la parte residua soltanto «in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre». In caso di adozione, invece, il congedo di maternità «che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore» e, in caso di adozione internazionale, al lavoratore spetta comunque il congedo durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti della procedura adottiva, anche se la madre non è lavoratrice (d.lgs. n. 151/2001, art. 31).

<sup>2</sup> Anche nell’art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza*, si legge che lo Stato «riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio».

<sup>3</sup> D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, *Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’art. 59, c. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, mentre per l’elenco delle prestazioni

A ulteriore riprova del regime di universalità incondizionata di cui gode la tutela della maternità nell’ordinamento italiano, si può ancora ricordare come il Sistema sanitario nazionale garantisca a tutte le donne cittadine italiane, europee oppure straniere (indipendentemente dal titolo di soggiorno) tutte le prestazioni collegate alla maternità e all’assistenza dei bambini, oltretutto, più in generale, quelle relative alla prevenzione, le vaccinazioni e la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Con specifico riferimento alle donne straniere non in regola con le condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia, si osserva inoltre come le stesse, oltre ad avere diritto a ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, accedono in condizioni di parità con le cittadine italiane a tutte le prestazioni collegate alla maternità<sup>4</sup>.

La Costituzione tutela inoltre le madri lavoratrici e i minori nell’art. 37, c. 1 Cost., mentre l’art. 31, c. 2 sancisce più in generale che la Repubblica «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». A ciò si aggiungono le disposizioni costituzionali poste a garanzia della famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31, c. 1 Cost.

Anche sul piano delle fonti primarie le madri lavoratrici (dipendenti) sono state oggetto di particolare protezione da parte del legislatore italiano fin dalle leggi n. 860/1950 e n. 1204/1971, con forme di tutela in seguito rafforzate ed estese anche ad altre categorie di lavoratrici (per es. le autonome), nonché ai padri lavoratori, sia dalla legge n. 903 del 1977, sia da alcune importanti sentenze della Corte costituzionale<sup>5</sup>. La legge n. 53/2000 sul *Sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città* ha infine riconosciuto alla madre e al padre lavoratori un eguale diritto individuale ai congedi parentali (art. 3) e ha altresì sancito il

---

sanitarie di maternità, si veda il d.m. del 10 settembre 1998, *Aggiornamento del d.m. 6 marzo 1995 concernente l’aggiornamento del d.m. 14 aprile 1984 recante controlli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità*.

<sup>4</sup> In merito all’esistenza di un «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» si veda la sent. della Corte costituzionale n. 252/2001 (e le successive nn. 269 e 299/2010 e 61/2011) e le osservazioni di E. GROSSO, *Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Cittadinanza, Corti e Salute*, Padova, Cedam, 2007, pp. 157 ss.; D. MORANA, *Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost. sent. n. 269 del 2010)*, in *Giur. cost.*, 2010, pp. 3238 ss.; G. BASCHERINI, A. CIERVO, *L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella crisi del welfare state*, in R. NANIA (a cura di), *L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 347 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Diritto alle cure mediche e prestazioni di assistenza sociale connesse alla salute dello straniero irregolarmente soggiornante*, in *Riv. it. medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2015, n. 2, p. 545; G. MODESTI, *L’assistenza socio-sanitaria ai cittadini stranieri*, in *Ragiusan*, 2015, pp. 148 ss.

<sup>5</sup> Si vedano le sentenze n. 276/1988 (che ha incluso le apprendiste nella categoria delle lavoratrici dipendenti, consentendo loro l’accesso alle indennità di maternità); n. 332/1988 (sull’estensione alle madri affidatarie, preadottive e adottive dei benefici già previsti per le madri naturali) e n. 371/2003 (tutela delle madri libere professioniste che privilegino l’adozione internazionale); n. 972/1988 (corresponsione dell’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, anche fra il terzo e il settimo mese, alle lavoratrici addette a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostate ad altre mansioni, sono costrette ad assentarsi dal lavoro per avviso dell’Ispettorato del lavoro); n. 61/1991 (che ha stabilito la “nullità”, anziché la mera “inefficacia temporanea”, del licenziamento disposto verso la lavoratrice durante la gestazione e il puerperio); n. 270/1999 (sulla tutela della lavoratrice in caso di parto prematuro).

definitivo superamento della divisione tra lavoratori e lavoratrici rispetto alla vita familiare, in linea con la giurisprudenza costituzionale che, da circa un decennio, affermava ormai il diritto-dovere dei padri lavoratori di prendersi cura dei propri figli in stretto rapporto con le esigenze di migliore tutela del bambino.

Il d.lgs. n. 151/2001 ha infine raccolto in un testo unico tutta la legislazione esistente in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità che – ancora di recente – è stata oggetto di modifiche da parte del d.lgs. n. 80/2015 (il terzo decreto attuativo delle deleghe legislative previste dalla legge n. 183 del 2014, il c.d. *Jobs Act*) nel senso di rafforzare ulteriormente i diritti collegati alla maternità e alla paternità nel lavoro, nella cura familiare e rispetto alle esigenze di conciliazione tra la vita professionale e la vita privata.

La legge n. 448/1998 (art. 66)<sup>6</sup> ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'assegno di maternità di base, oggi previsto dall'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, quale prestazione assistenziale destinata alle madri – anche affidatarie e adottive – cittadine italiane residenti «che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità» e che dispongono di limitate risorse economiche, successivamente estesa, per effetto del diritto sovranazionale, anche alle madri cittadine europee e a quelle straniere titolari di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L'assegno, erogato per cinque mesi<sup>7</sup>, ha una durata di fatto equivalente a quella dell'indennità di maternità corrisposta alle madri lavoratrici nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro, al fine di tutelare «situazioni di bisogno rispetto a condizioni di vita minime»<sup>8</sup> in un periodo particolarmente vulnerabile della vita della donna e del bambino, durante il quale, oltretutto, l'ordinamento vieta alla prima di svolgere qualsiasi attività lavorativa (per le lavoratrici subordinate nei due mesi precedenti al parto e nei tre successivi, artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 151/2001 e Corte cost., sentt. n. 284/1985 e n. 3/1998)<sup>9</sup>.

Appare dunque evidente l'intenzione del legislatore di estendere la tutela della maternità anche alle donne non lavoratrici, prestando attenzione non solo agli *status* lavorativi, ma, altresì, alle condizioni di effettivo bisogno nelle quali la tutela della salute della madre e del bambino e l'indigenza economica sembrano essere inevitabilmente collegate l'una all'altra<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> D. GOTTARDI, *Lavoro di cura. Spunti di riflessione*, in *Lavoro e diritto*, 2001, p. 129.

<sup>7</sup> La circolare INPS n. 46 del 2 marzo 2016 fissa quale requisito un I.S.E. familiare non superiore a euro 16.954,95 e prevede che, per l'anno 2016, l'importo dell'assegno ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 sia pari a euro 338,89 erogati per cinque mensilità, per un totale di euro 1.694,45.

<sup>8</sup> Così il Tribunale di Bergamo nelle due ordinanze di rimessione da cui ha avuto origine l'ord. n. 95/2017 della Corte costituzionale qui in commento.

<sup>9</sup> Sempre in stretta analogia con l'indennità obbligatoria di maternità, si prevede che anche il padre possa richiedere l'assegno di maternità di base in caso di morte della madre, abbandono del minore o affidamento esclusivo.

<sup>10</sup> P. BOZZAO, *La protezione sociale della famiglia*, cit., p. 84 sottolinea come la maggiore protezione della maternità come condizione di rilievo sociale sia provata anche dal finanziamento delle relative prestazioni da parte della fiscalità generale.

## 2. L’assegno di maternità di base tra disciplina interna (art. 74, d.lgs. n. 151/2001) e diritto dell’Unione europea (dir. 2011/98/UE e reg. (Ce) n. 883/2004): l’ordinanza n. 95/2017 della Corte costituzionale

Alla luce di questa sintetica ricostruzione dell’ampia tutela costituzionale e legislativa riconosciuta da sempre alla maternità e all’infanzia nell’ordinamento italiano, il fatto che il legislatore, nel già richiamato art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, abbia limitato l’accesso all’assegno di maternità di base soltanto alle cittadine italiane, a quelle europee e alle straniere provenienti da Paesi terzi soltanto se titolari di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, anziché a tutte le straniere legalmente residenti in Italia che si trovino nella condizione di poterlo richiedere, fa sorgere, già *prima facie*, alcuni dubbi circa la sua compatibilità con la Costituzione italiana.

Se poi si considera la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni economiche di carattere sociale collegate a situazioni di estremo bisogno che, in quanto tali, non possono essere subordinate al possesso della cittadinanza italiana oppure di un determinato titolo di soggiorno<sup>11</sup>, il dubbio che i limiti posti all’accesso delle donne straniere all’assegno di maternità di base costituiscano una irragionevole discriminazione basata esclusivamente sulla cittadinanza (con particolare riferimento all’art. 14 Cedu) appaiono ancora più fondati<sup>12</sup>.

Tuttavia, l’accesso degli stranieri all’assegno di maternità di base non è disciplinato soltanto dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, ma ricade altresì nell’ambito di applicazione dell’art.

<sup>11</sup> Il riferimento è soprattutto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha avuto come oggetto l’art. 80, c. 19 della legge finanziaria del 2001 (l. 23 dicembre 2000, n. 388) che limita soltanto agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo la concessione dell’assegno sociale e delle altre provvidenze economiche individuate come diritti soggettivi dalla vigente legislazione in materia di servizi sociali. La Corte costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale di questo articolo già sette volte con specifico riferimento all’*assegno mensile di invalidità* (art. 13, l. n. 118/1971, v. sent. n. 187/2010), all’*indennità di frequenza* per i minori invalidi (art. 1, l. n. 289/1990, sent. n. 329/2011), all’*indennità di accompagnamento* agli invalidi civili totalmente inabili (art. 1, l. n. 18/1980, sent. nn. 40/2013 e 306/2008), alla *pensione di inabilità* (art. 12, l. n. 118/1971, sent. n. 11/2009), alla *pensione di invalidità* (art. 8, l. n. 66/1962) e all’*indennità a favore dei ciechi parziali* (art. 3, c. 1, l. n. 508/1988, sent. n. 22/2015), all’*indennità di comunicazione* (l. n. 508/1988) e alla *pensione di invalidità civile per sordi* (l. n. 381/1970, sent. n. 230/2015). In dottrina v., tra gli altri, C. CORSI, *Stranieri, diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it* (24 ottobre 2014), 1 ss., B. PEZZINI, *Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non cittadino*, in *AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Napoli, Jovene, 2010, p. 163 ss., M. PIPPONZI, *Stranieri e prestazioni assistenziali: il punto della situazione dopo le pronunce della Corte costituzionale sull’art. 80 co. 19 l. n. 388 del 2000*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2015, n. 1, p. 91 ss., W. CHIAROMONTE, *Le incertezze della Consulta sull’accesso degli stranieri alle prestazioni non contributive e le recenti novità in tema di misure assistenziali*, in *Riv. del diritto della sicurezza sociale*, 2009, n. 2, p. 382, M. VINCERI, *Verso la parità tra cittadini italiani e stranieri nell’accesso alle prestazioni assistenziali*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, n. 4, p. 954 ss., F. SORRENTINO, *Eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 27 ss., A.O. COZZI, *Un piccolo puzzle: stranieri e principio di eguaglianza nel godimento delle prestazioni socio-assistenziali*, in *Quad. cost.*, 2010, n. 3, pp. 551 ss.

<sup>12</sup> Come osserva G. D’ALOIA, *Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel*, in *Diritto dell’Unione europea*, 2014, n. 1, p. 5, «il principio antidiscriminatorio è stato uno dei principali canali di “collegamento” e di “intercambio” (appunto reciproco) tra l’ordinamento europeo e le esperienze costituzionali statali».

12, par. 1, lett. e) della dir. 2011/98/Ue<sup>13</sup> (la c.d. direttiva “permesso unico”) letto in combinato disposto con l’art. 3, par. 1, lett. b) del reg. (Ce) n. 883/2004<sup>14</sup> che, per quanto riguarda le prestazioni di maternità e di paternità, stabilisce il diritto alla parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi che, pur non beneficiando ancora dello *status* di soggiornanti Ue di lungo periodo, siano stati ammessi in uno Stato a fini lavorativi in base al diritto dell’Unione o nazionale (esclusi però i lavoratori stagionali, “alla pari”, i lavoratori autonomi, i lavoratori intra-societari, i lavoratori distaccati e i marittimi). Lo stesso diritto viene inoltre garantito anche agli stranieri che, pur essendo stati ammessi nel territorio statale per fini diversi dall’attività lavorativa (ad es. per motivi di ricongiungimento familiare), siano comunque in possesso di un titolo di soggiorno che non impedisca loro di svolgere un’attività lavorativa.

La dir. 2011/98/Ue è particolarmente significativa nel sistema europeo di protezione dei diritti sociali poiché ha individuato, per la prima volta, un insieme di diritti comuni a tutti i lavoratori di Paesi terzi, autorizzando però allo stesso tempo gli Stati a prevedere delle limitazioni nel godimento di alcuni di essi<sup>15</sup>. Per quanto riguarda, più nello specifico, le prestazioni di sicurezza sociale – tra cui, appunto, quelle di maternità e di paternità – gli Stati possono introdurre delle deroghe alla parità di trattamento con i cittadini nazionali soltanto per gli stranieri di Paesi terzi che non abbiano svolto nel proprio territorio un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e non siano registrati come disoccupati (art. 12, par. 2, lett. b, dir. 2011/98/Ue).

Lo Stato italiano ha recepito la dir. 2011/98/Ue in ritardo e in modo incompleto con il d.lgs. n. 40/2014, omettendo del tutto di attuare proprio la parte relativa alle misure di

<sup>13</sup> Dir. 2011/98/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una *Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro*, approvata sulla base delle attribuzioni dell’Unione europea in materia di immigrazione derivanti dall’art. 79, c. 2, lett. a) e b) TFUE.

<sup>14</sup> Il reg. (Ce) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul *Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale* e il suo regolamento d’applicazione reg. (Ce) n. 987/2009, in vigore dal 1 maggio 2010, hanno sostituito i precedenti reg. n. 1408/1971 e n. 574/1972. Essi sono stati adottati ricorrendo alla clausola di flessibilità di cui all’art. 308 TCE (oggi art. 352 TFUE), in base al quale «quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso». In particolare il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è funzionale alla libera circolazione delle persone, contribuendo a migliorare il livello di vita e le condizioni di occupazione (v. considerando n. 1). Secondo l’art. 3, c. 1 del reg. (Ce) n. 883/2004 il suddetto coordinamento riguarda: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; le prestazioni d’invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari. M. CICCÌ, A. COSTA, *Regolamento 883/2004/CE di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: disposizioni applicative e questioni interpretative*, in *Riv. del diritto e della sicurezza soc.*, 2011, n. 1, spec. pp. 200 s.

<sup>15</sup> Gli Stati possono prevedere delle restrizioni in diversi ambiti tra cui l’istruzione e la formazione professionale, i sussidi sociali, le agevolazioni fiscali e l’accesso a beni e servizi (come, per esempio, l’accesso all’abitazione), A. BEDUSCHI, *An Empty Shell? The Protection of Social Rights of Third-Country Workers in the EU after the Single Permit Directive*, in *European Journal of Migration and Law*, 2015, pp. 220 ss.

“sicurezza sociale”<sup>16</sup>, sostenendo che le disposizioni vigenti erano già conformi all’art. 12 della dir. 2011/98/Ue<sup>17</sup> (forse per evitare le conseguenze sulla spesa pubblica derivanti dall’allargamento dei beneficiari delle prestazioni sociali disposto da questa direttiva?).

Il Governo ha quindi lasciato immutate le norme che già limitavano in vario modo l’accesso degli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo alle prestazioni di sicurezza sociale tra cui, in particolare, l’art. 80, c. 19 della legge finanziaria del 2001 per quanto riguarda l’assegno sociale e le altre provvidenze economiche individuate come diritti soggettivi dalla vigente legislazione in materia di servizi sociali<sup>18</sup>, l’art. 65 della l. n. 448/1998 che disciplina l’assegno per i nuclei familiari numerosi e, appunto, l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 sull’assegno di maternità di base<sup>19</sup>.

Il termine di recepimento della direttiva 2011/98/Ue è scaduto il 25 dicembre 2013 e, da quel momento in poi, la giustizia ordinaria ha cominciato a interrogarsi sul carattere “autoapplicativo”<sup>20</sup> dell’art. 12, par. 1, lett. e) della stessa, nella parte in cui dispone la

<sup>16</sup> La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito (*Hughes*, C-78/91, 16 luglio 1992, par. 15; *Offermanns*, C-85/99, 15 marzo 2001, par. 28; *Hliddal e Bornand*, C-216/12 e C-217/12, 19 settembre 2013, par. 48) che un intervento di carattere sociale rientra nella definizione di prestazione di “sicurezza sociale” «qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004» (v. le prestazioni già elencate in nota 14).

<sup>17</sup> Nella relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 40/2014 si legge infatti che «sotto il profilo della parità di trattamento dei lavoratori con i cittadini italiani, di cui all’art. 12 della direttiva, va rilevato che le norme vigenti sono già in linea con le norme europee sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, che la libertà di aderire alle organizzazioni dei lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l’impiego», oltre che per l’accesso alla formazione professionale, il riconoscimento di titoli e qualifiche professionali conseguiti all’estero, le agevolazioni fiscali riconosciute in base alla residenza, i diritti pensionistici. Non si fa invece il minimo cenno ai diritti di “sicurezza sociale”, evidenziando in luogo di questi l’equiparazione tra i cittadini e gli stranieri nell’accesso ai “pubblici servizi”.

<sup>18</sup> V. nota 11.

<sup>19</sup> Più di recente si vedano anche l’assegno di natalità e il *bonus* asili nido introdotti dalla legge di stabilità 2017 (art. 1, cc. 353 e 355, l. n. 232/2016) il cui accesso, nel silenzio della legge, è stato limitato da atti amministrativi emanati successivamente (circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39; 16 marzo 2017, n. 61; 28 aprile 2017, n. 78 e d.p.c.m. 17 febbraio 2017) soltanto agli stranieri soggiornanti UE di lungo periodo, W. CHIAROMONTE, *Requisiti di accesso all’assegno di natalità alla prova del diritto antidiscriminatorio*, in *Riv. dir. e sicurezza soc.*, 2017, n. 3, pp. 539 s.

<sup>20</sup> La Corte di giustizia afferma il principio dell’efficacia diretta del diritto sovranazionale fin dalla sentenza *Van Gend en Loos* del 5 febbraio 1963, riconoscendo ai singoli il diritto di invocare la diretta applicabilità del diritto dell’Unione europea in luogo di quello nazionale per quanto riguarda le fonti primarie (Trattati e principi fondamentali del diritto europeo) e i regolamenti (efficacia verticale e orizzontale, CGUE, sent. *Politi* del 14 dicembre 1971, nella quale è stata riconosciuta l’efficacia piena dei regolamenti dell’Unione europea). Per quanto riguarda le direttive finalizzate a tutelare i diritti dei singoli, la Corte di giustizia ha invece riconosciuto l’efficacia diretta (verticale ma non orizzontale) soltanto alle disposizioni in esse contenute che risultino «incondizionate e sufficientemente chiare e precise», una volta superato il termine di recepimento da parte dello Stato (CGUE, *Van Duyn* del 4 dicembre 1974) e sempre che l’applicazione diretta della direttiva non dia luogo a una responsabilità penale (CGUE, *Berlusconi e altri*, C-387, 391, 403/02, del 3 maggio 2005). L’efficacia diretta di una direttiva è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza italiana, soltanto nel caso in cui dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. La Corte costituzionale ha affidato al giudice ordinario il compito di disapplicare il diritto interno a favore di quello sovranazionale fin dalla sentenza n. 170/1984, riconoscendo altresì la precedenza della pregiudiziale di compatibilità delle norme interne con il diritto dell’Unione europea rispetto a quella di costituzionalità (sentt. n. 170/1984 e, più di recente, in modo molto chiaro, n. 284/2007).

parità di trattamento tra i cittadini nazionali e gli stranieri titolari di un permesso unico di soggiorno nei settori della sicurezza sociale<sup>21</sup>.

Le sezioni lavoro del Tribunale ordinario di Reggio Calabria e del Tribunale di Bergamo hanno inoltre sollevato delle questioni di legittimità costituzionale che avevano come oggetto l'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui riserva l'accesso all'assegno di maternità di base soltanto alle donne straniere in possesso di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, lamentando la violazione degli articoli 2, 3, 10, 31, 38 e 117, c. 1 della Costituzione, oltre all'art. 14 Cedu, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea.

La Corte costituzionale, con l'ord. n. 95/2017<sup>22</sup>, ha però dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente inammissibili con una pronuncia che, tuttavia, sembra aggiungere comunque un tassello importante ai fini della tutela più ampia dei diritti collegati alla maternità. Essa, infatti, ha osservato come nessuno dei due giudici *a quibus* aveva spiegato la ragione per cui i casi oggetto dei procedimenti principali non potevano essere risolti applicando direttamente l'art. 12 della dir. 2011/98/Ue in combinato disposto con l'art. 3, par. 1, lett. b) del reg. (Ce) n. 883/2004. Con questa considerazione (che rimanda in modo implicito al fatto che altri giudici di merito si erano già pronunciati a favore dell'applicabilità diretta delle norme in questione)<sup>23</sup>, la Corte costituzionale sembra propendere a sua volta per l'applicabilità diretta dell'art. 12 della dir. 2011/98/Ue, così da riconoscere l'assegno di maternità di base a tutte le donne straniere titolari di permesso unico di soggiorno disapplicando l'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001<sup>24</sup>. Il percorso interpretativo che la Corte costituzionale sembra suggerire ai giudici *a quibus* nell'ord. n. 95/2017 rispetto all'assegno di maternità di base è importante anche perché le stesse conclusioni non possono che valere anche per l'accesso degli stranieri (titolari di permesso unico) a tutti gli altri benefici socio-assistenziali che ricadono contemporaneamente negli ambiti di applicazione dell'art. 12 della dir. 2011/98/UE e del reg. (Ce) n. 883/2004.

Il riconoscimento dell'efficacia diretta dell'art. 12 della direttiva 2011/98/Ue ha inoltre l'effetto di escludere la possibilità di riproporre la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale lamentando la violazione del diritto sovranazionale da parte di

<sup>21</sup> Si veda, per es., la sentenza del Tribunale di Brescia, sez. lav., 9 ottobre 2015, che ha riconosciuto a una straniera cittadina di Paese terzo l'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 151/2001; con riferimento al c.d. "bonus bebè" è invece particolarmente eloquente l'ord. del Tribunale di Bergamo del 14 aprile 2016 che ha riconosciuto a una cittadina straniera titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari il diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE – a beneficiare del bonus bebè di cui all'art. 1, c. 125, della l. 190/2014. Nello stesso senso v. anche A. GUARISO, *Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2015, n. 1, pp. 23 ss.

<sup>22</sup> Per un commento, precedente all'ord. n. 95/2017, delle relative ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sia consentito rinviare ad A. PITINO, *L'accesso delle donne straniere all'assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001: impossibile differenziare (in base al titolo di soggiorno) senza discriminare?*, in *Osservatorio cost. AIC*, 2016, n. 2, pp. 1 ss.

<sup>23</sup> V. *supra*, nota 21.

<sup>24</sup> Secondo la Corte costituzionale «la non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona» (sentt. n. 170/1984 e, più di recente, n. 284/2007).



quello interno (ovvero degli artt. 11 e 117, c. 1 Cost.), essendo questa un'eventualità possibile soltanto per gli atti normativi europei privi di effetti diretti che, in quanto tali, non possono essere disapplicati dal giudice interno<sup>25</sup>. Stante l'attuale situazione normativa, ogni questione concernente i rapporti tra la disciplina interna dell'assegno di maternità di base e la dir. 2011/98/UE appare dunque rimessa alla giustizia ordinaria che, in caso di dubbi circa la corretta interpretazione del diritto sovranazionale, dovrebbe sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia<sup>26</sup>. Non è invece escluso che l'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 possa tornare davanti alla Corte costituzionale qualora il legislatore decidesse di introdurre delle limitazioni – nei modi comunque consentiti dalla dir. 2011/98/UE – per accedere a questo beneficio economico che potrebbero risultare incompatibili con la tutela accordata alla maternità dalla Costituzione italiana<sup>27</sup>.

### 3. La sentenza *Martinez Silva* della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'applicabilità degli stessi principi espressi in essa all'assegno di maternità di base (e, più in generale, alle prestazioni di sicurezza sociale del reg. (Ce) n. 883/2004)

Come già evidenziato poco sopra, l'art. 12, par. 2, lett. b) della dir. 2011/98/UE permette agli Stati di limitare la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale nei confronti degli stranieri che non abbiano svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e che non risultino disoccupati.

Questa possibilità di deroga alla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e gli stranieri titolari di un permesso unico, prevista dal diritto dell'Unione europea e rimessa alle scelte compiute individualmente da ciascuno Stato, sembrava rendere più complicato per i giudici ordinari disapplicare le disposizioni interne in materia di sicurezza sociale contrastanti con la dir. 2011/98/UE nei confronti degli stranieri che rientravano nella situazione prevista dall'art. 12, par. 2, lett. b) della stessa.

<sup>25</sup> La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto che «l'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'art. 11 ed oggi anche dell'art. 117, primo comma» (*ex plurimis*, sentenze n. 170 del 1984, n. 317 del 1996, n. 284 del 2007 e n. 28/2010), A. CELOTTO, Venisti tandem! *La Corte, finalmente, ammette che le norme comunitarie sono "cogenti e sovraordinate"*, in *Giur. cost.*, 2010, pp. 382 ss.

<sup>26</sup> La Corte costituzionale con la sent. n. 207/2013 ha sollevato per la prima volta in un giudizio incidentale un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia avente come oggetto una norma priva di effetti diretti.

<sup>27</sup> Per un approfondimento a questo riguardo sia consentito rinviare alle considerazioni già espresse in A. PITINO, *L'accesso delle donne straniere all'assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001: impossibile differenziare (in base al titolo di soggiorno) senza discriminare?*, cit., spec. pp. 12 ss.

Infatti, nonostante il d.lgs. n. 40/2013 non avesse formalmente recepito le deroghe in questione, nel diritto italiano risultavano già in vigore diverse restrizioni in materia di parità di trattamento tra i cittadini nazionali e gli stranieri nell'accesso ai benefici socio-assistenziali che, in generale, escludevano tutti gli stranieri, pur residenti legalmente in Italia, che non avessero un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (come nel caso, appunto, dell'assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 e di quello per i nuclei familiari numerosi ex art. 65 della l. n. 448/1998). A questo proposito una prima indicazione poteva essere però rinvenuta nella sentenza *Kamberaj*<sup>28</sup> della Corte di giustizia che, pronunciandosi sulla dir. 2003/109/Ce riguardante lo *status* dei cittadini stranieri soggiornanti UE di lungo periodo, aveva già precisato che il legislatore italiano poteva avvalersi delle deroghe previste da questa direttiva in materia di prestazioni sociali soltanto manifestando in modo esplicito tale volontà<sup>29</sup>.

La conferma da parte della Corte di giustizia che il medesimo principio vale anche nel caso delle deroghe alla parità di trattamento previste dall'art. 12, par. 2, lett. b) della dir. 2011/98/UE è arrivata appena un mese dopo l'ord. n. 95/2017 con la sent. *Martinez Silva*<sup>30</sup> del 21 giugno 2017. Il rinvio pregiudiziale era stato sollevato dalla Corte d'appello di Genova<sup>31</sup> nell'ambito di un procedimento civile contro la discriminazione nel quale la sig.ra Martinez Silva, cittadina di un Paese terzo e titolare di un permesso unico di lavoro, chiedeva che venisse accolta la sua domanda per l'erogazione dell'assegno a favore dei nuclei familiari numerosi, che era stata invece respinta dal Comune di Genova poiché la stessa era priva di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. La Corte d'appello chiedeva pertanto alla Corte di giustizia se una prestazione come l'assegno per i nuclei familiari numerosi di cui all'articolo 65 della l. n. 448/1998, costituiva una prestazione familiare ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. j) del reg. (Ce) n. 883/2004 e, in caso di risposta positiva, se in base al principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 12, par. 1, lett. e), della dir. 2011/98/UE, lo stesso andava garantito a un lavoratore di Paese terzo in possesso di un "permesso unico di soggiorno e di lavoro" che avesse tutti i requisiti per richiederlo. La Corte di giustizia ha risposto in senso affermativo a entrambi i quesiti<sup>32</sup> ribadendo, in particolare, che qualora lo Stato volesse limitare la parità di trattamento tra i cittadini italia-

<sup>28</sup> *Kamberaj*, C-571/10, 24 aprile 2012, par. 86-91.

<sup>29</sup> B. NASCIBENE, I. ANRÒ, *La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia: nuove sfide, nuove prospettive*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2017, n. 2, p. 323.

<sup>30</sup> *Martinez Silva*, C-449/16, 21 giugno 2017, par. 29. Sugli esiti recenti di questa sentenza in materia di assegno per i nuclei familiari numerosi v. Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. 6 novembre 2017 (causa n. 8516/2017).

<sup>31</sup> A. TIZZANO, *Il nuovo ruolo delle Corti Supreme nell'ordine politico e istituzionale. La Corte di Giustizia dell'UE*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 825, osserva come i giudici italiani facciano un ampio utilizzo del rinvio pregiudiziale e v. GRECO, *Corti nazionali e Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2015, n. 1, p. 32, definisce il rinvio pregiudiziale come un «dialogo fra giudice e giudice» nel quale «il giudice nazionale è l'unico *dominus* sia del se proporre rinvio pregiudiziale, sia della quantità e formulazione dei quesiti da sottoporre alla Corte di giustizia».

<sup>32</sup> La Corte di giustizia ha affermato che in base all'art. 1, lett. z) del reg. CE n. 883/2004 l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le «prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I di tale regolamento».

ni e gli stranieri secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 2, lett. b) della dir. 2011/98/Ue, le deroghe in questione potrebbero «essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi delle stesse» (par. 29).

Il principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Martinez Silva* si estende, evidentemente, non solo all’assegno di maternità di base disciplinato dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, ma anche a tutte le prestazioni di sicurezza sociale previste dall’art. 3, par. 2 del reg. (Ce) n. 883/2004 che, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, non possono che essere riconosciute in condizioni di parità con i cittadini italiani a tutti gli stranieri titolari di un permesso unico, fintanto che lo Stato non dovesse decidere, eventualmente, di intervenire limitando l’accesso a tali prestazioni nel senso indicato dall’art. 12, par. 2, lett. b) della dir. 2011/98/Ue<sup>33</sup>. In quest’ultimo caso, tuttavia, per quanto riguarda l’accesso delle donne straniere all’assegno di maternità di base, si ritiene che gli eventuali limiti posti dal legislatore potrebbero essere portati nuovamente all’attenzione della Corte costituzionale per verificare – come già espresso poco sopra – che gli stessi non contrastino con la tutela riconosciuta alla maternità dalla Costituzione italiana.

## 4. Conclusione

Il “concerto” tra l’ord. n. 95/2017 della Corte costituzionale e la sentenza *Martinez Silva* della Corte di giustizia<sup>34</sup> sembra portare inevitabilmente a riconoscere l’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 a tutte le donne straniere titolari di permesso unico, anche nel caso in cui queste non abbiano mai svolto alcuna attività lavorativa in Italia e non siano registrate come disoccupate.

Per prima cosa si può quindi evidenziare il ruolo centrale delle Corti cui corrisponde – almeno fino a un eventuale intervento da parte del legislatore nel senso indicato dalla sent. *Martinez Silva* – un «indebolimento della legislazione» vigente in materia di assegno di maternità di base e, in una prospettiva più ampia, delle norme italiane in materia di sicurezza sociale che ancora vietano l’accesso alle prestazioni di cui al reg. Ce n. 883/2004 agli stranieri cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico di soggiorno<sup>35</sup>. Secondariamente va anche

<sup>33</sup> G. D’ALOIA, *Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel*, cit., p. 18, osserva come sui diritti sociali (e su quelli politici) «si gioca la vera sfida dell’Europa di oggi». B. NASCIBENE, I. ANRÒ, *La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia: nuove sfide, nuove prospettive*, p. 336, sottolineano invece il delicato compito della Corte di giustizia nel tutelare «i diritti delle persone più deboli o meno protette, quali i migranti e richiedenti asilo».

<sup>34</sup> Sul ruolo delle Corti costituzionali quali protagoniste attive del laboratorio giurisprudenziale dei diritti fondamentali tutelati a livello europeo» v. M. CARTABIA, *I diritti in Europa: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, n. 1, pp. 29 ss. Con particolare riferimento ai diritti sociali v. A. DI PASCALE, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: diritti fondamentali?*, in *Riv. dir. internaz.*, 2014, n. 4, pp. 1155 s.

<sup>35</sup> M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giur. cost.*, 5, 2012, spec. p. 3827 e 3833, osserva come il potere giurisdizionale sia chiamato sempre più spesso a sciogliere i nodi problematici

osservato come le conclusioni raggiunte dalle due Corti determinino un aumento dei potenziali beneficiari delle prestazioni socio-assistenziali cui lo Stato dovrà fare fronte, anche sotto il profilo economico, per non contravvenire alle norme del diritto sovranazionale.

In materia di accesso degli stranieri alle prestazioni di sicurezza sociale permane tuttavia una situazione alquanto frammentata ed eterogenea a livello nazionale, visto che, nonostante la Corte di giustizia dell'Unione europea affermi da tempo che l'obbligo di applicazione diretta delle norme sovranazionali grava su tutti gli organi dello Stato, comprese le pubbliche amministrazioni<sup>36</sup>, molti Comuni continuano ugualmente a negare agli stranieri titolari di permesso unico l'accesso alle relative prestazioni applicando le norme interne in luogo di quelle sovranazionali<sup>37</sup>.

Le sentenze dei Tribunali ordinari hanno l'effetto di rimuovere, un Comune alla volta<sup>38</sup>, le discriminazioni ancora esistenti tra i cittadini e gli stranieri rispetto alla tutela dei diritti di sicurezza sociale che ricadono nell'ambito di operatività della dir. 2011/98/Ue e del reg. (Ce) n. 883/2004. L'unico intervento che potrebbe rimediare alla situazione oggi esistente in via definitiva e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ripristinando allo stesso tempo una maggiore certezza del diritto, è naturalmente quello del legislatore. A questo proposito, tuttavia, non sembra esservi al momento alcuna certezza che lo stesso agirà in tempi brevi, se non nel caso in cui la Commissione europea dovesse eventualmente avviare una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto delle norme che garantiscono la parità di trattamento tra i cittadini italiani e gli stranieri titolari di permesso unico nell'accesso ai diritti di sicurezza sociale secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione europea.

---

che il legislatore, a causa della debolezza delle maggioranze politiche, non riesce a risolvere in sede parlamentare.

<sup>36</sup> *Fratelli Costanzo*, C-103/88, 22 giugno 1989.

<sup>37</sup> Tra i casi più recenti si può ricordare la pronuncia del Trib. ord. di Milano, sez. lav., ord. 6 novembre 2015, che nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio (art. 44 T.U.I. e art. 4 del d.lgs. n. 215/2003) ha giudicato discriminatorio il diniego dell'assegno di maternità alle madri straniere non in possesso di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, ordinando la corresponsione dell'assegno di maternità alla ricorrente e la rimozione dai siti del Comune di Milano e dell'INPS del limite concernente il permesso di soggiorno Ue di lunga durata (attualmente, infatti, sul sito del Comune di Milano si legge che l'assegno di maternità è corrisposto alle cittadine non comunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno). Si veda anche Tribunale di Verona, ord. 4552/2017 del 4 agosto 2017, nella quale il giudice disapplicando l'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 a favore della direttiva 2011/98/Ue ha riconosciuto la corresponsione del beneficio economico in questione alla ricorrente e ha ordinato al Comune interessato di pubblicare sul proprio sito l'ordinanza.

<sup>38</sup> V. ancora, da ultimo, Trib. ord. di Milano, sez. lavoro, ord. 27 giugno 2017 (causa n. 226/2017 contro il Comune di Milano) e ord. 6 settembre 2017 (causa n. 6724/2017 contro il Comune di Limbiate).